



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

**Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario
(art. 22, comma 7 *quater*, D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96).**

Disciplina di assegnazione delle risorse.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”;

VISTE le norme introdotte nell’ordinamento giuridico dall’articolo 16, comma 1 *sexies*, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che, modificando gli articoli 4, 5 e 63 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, hanno attribuito allo Stato l’esercizio delle funzioni di tutela dei beni librari di proprietà non statale;

VISTO il comma 7 *quater* dell’articolo 22 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, ai sensi del quale «*Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito uno specifico Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2018, destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all’incremento dell’efficienza dei sistemi bibliotecari. Il Fondo è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze...*»;

VISTA la richiesta di variazione di bilancio n. 8546, in data 14 luglio 2017 con la quale si chiede che l’importo di 1 milione di euro relativo alla dotazione del suddetto Fondo venga iscritto in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel C.d.r. 6, Direzione generale biblioteche e istituti culturali, Programma 10 “*Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell’editoria*” – Azione 03 “*Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario*”;



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

VISTO il decreto interministeriale 23 marzo 2018 n. 162, recante “*Criteri di riparto del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario di cui all’art. 22, comma 7 quater, del decreto legislativo 24 aprile 2017, n. 50*”, il quale, “*tenuto conto dell’esigenza di assicurare ai sistemi bibliotecari provinciali e comunali ulteriori risorse in coerenza con quanto previsto dal citato comma 7 quater dell’articolo 22 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96*”, e “*tenuto conto altresì del ruolo fondamentale delle biblioteche scolastiche nel promuovere la lettura, con particolare riguardo agli utenti più giovani*” stabilisce:

- all’articolo 1 che le risorse del citato Fondo sono così ripartite: “*a) 70% per il sostegno ai sistemi bibliotecari provinciali e comunali; b) 30% per il sostegno delle biblioteche scolastiche*”;
- all’articolo 2, comma 1, che le risorse del Fondo sono assegnate, nel rispetto delle percentuali di cui al citato articolo 1, “*con decreto del Direttore generale biblioteche e istituti culturali, adottato entro il 30 giugno di ciascun anno*”;
- all’articolo 2, comma 2, che “*i potenziali beneficiari presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, apposita istanza, utilizzando la modulistica predisposta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dalla Direzione generale biblioteche e istituti culturali*”;

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’art. 6, commi 1 e 3, ai sensi dei quali il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” è ridenominato “*Ministero della cultura*” e le denominazioni “*Ministro della cultura*” e “*Ministero della cultura*” sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “*Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*” e “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”.

VISTO il Piano della Performance 2021-2023, adottato dal Ministro della cultura con decreto del 29 dicembre 2021, n. 477, registrato dal competente Ufficio centrale del bilancio con il numero 7 in data 10 gennaio 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 30 gennaio 2022, con il numero 211;

VISTO l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzare nell’anno 2022 e per il triennio 2022-2024, emanato dal Ministro della cultura con decreto del 21 gennaio 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 2 febbraio 2022 con il n. 226;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173 (in G.U. n. 264 dell’11-01-2022), convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (in G.U. 04/01/2023, n. 3) recante: «*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*», che modifica il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e prevede all’art. 6 che «*Il Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito*»;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 303 del 29 dicembre 2022, Supplemento ordinario n. 43;



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

VISTO il decreto 30 dicembre 2022, del Ministero dell'economia e delle finanze con il quale è stata disposta la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 304 del 30 dicembre 2022, Supplemento ordinario n. 44;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2023 (Rep. N. 03) concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per l'anno finanziario 2023, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 16 gennaio 2023 al n. 21;

VISTO il decreto direttoriale n. 16 del 23 gennaio 2022 che assegna le risorse finanziarie al dirigente del Servizio I, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2023, al n. 284;

DECRETA

Art. 1 – Termini di scadenza per la presentazione delle istanze

1. In attuazione del decreto interministeriale del 23 marzo 2018, rep. n. 162, recante “*Criteri di riparto del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario di cui all'art. 22, comma 7 quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*”, le istanze per l'accesso al Fondo dovranno essere presentate secondo le modalità di cui al presente decreto.

Le istanze potranno essere presentate, esclusivamente secondo le modalità previste all'art. 4 del presente decreto, a partire **dalle ore 12:00 (mezzogiorno) del 31 marzo 2023 e fino alle ore 12:00 (mezzogiorno) del 2 maggio 2023.**

Art. 2 – Soggetti che possono accedere al Fondo

1. Potranno presentare domanda di accesso al Fondo i Sistemi bibliotecari e le Biblioteche scolastiche come di seguito definiti.

2. Per **Sistema bibliotecario** si intende una rete di biblioteche costituita per promuovere e sviluppare forme di cooperazione a livello territoriale, garantendo la condivisione di risorse e professionalità oltre che la sostenibilità ed omogeneità dei servizi erogati tra le biblioteche aderenti.

Sono ammessi al finanziamento i Sistemi bibliotecari formalmente costituiti e già operanti sul territorio di riferimento al momento della presentazione della domanda.

L'istanza di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente dalla biblioteca capofila di un Sistema bibliotecario che risponda alle caratteristiche di cui sopra.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

Ciascun Sistema bibliotecario potrà presentare una sola domanda.

Si sottolinea che la sola adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) non costituisce titolo di accesso al fondo, pertanto non possono essere considerati Sistemi bibliotecari i Poli SBN le cui biblioteche potranno essere ammesse al contributo solo nel caso in cui aderiscano ad un Sistema bibliotecario formalmente costituito.

Non sono ammessi al finanziamento Sistemi culturali e/o integrati in cui biblioteche non si configurino quali obiettivi principali del sistema stesso. Non possono essere inoltre considerati Sistemi bibliotecari i *Gruppi di lavoro* costituiti allo scopo di svolgere progetti diversi e/o finanziati da altri organismi e/o in annualità precedenti.

Il finanziamento non è inoltre destinato alla costituzione di nuovi Sistemi bibliotecari ma a progetti che ne incrementino le attività, i servizi e la rete. Non sono altresì ammesse al finanziamento singole biblioteche.

I Sistemi bibliotecari richiedenti dovranno allegare alla domanda il documento attestante la costituzione formale del Sistema in formato pdf, firmato e datato, pena esclusione dalla procedura.

3. Per **Biblioteche scolastiche** si intendono le biblioteche degli istituti scolastici (scuole dell'infanzia e istituti di istruzione primaria, secondaria e superiore). Ciascuna istituzione scolastica, anche se dotata di più biblioteche in diversi plessi, può presentare una sola domanda.

Possono accedere al Fondo gli istituti di istruzione paritaria senza fini di lucro e che comunque non siano legati a società aventi fini di lucro o da queste controllate.

Non sono ammesse al finanziamento le biblioteche facenti parte di atenei universitari o istituti ad essi equiparati.

Art. 3 – Registrazione sull'applicativo telematico per la presentazione e la gestione delle domande

1. L'istanza per l'accesso al Fondo deve essere compilata ed inviata unicamente attraverso l'applicativo per la presentazione e la gestione delle domande accessibile dal sito web della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore, tramite il link accessibile dalla sezione "Contributi" del medesimo sito, <https://biblioteche.cultura.gov.it/it/contributi/Sistemi-bibliotecari-provinciali-e-comunali-Biblioteche-scolastiche/>

2. L'istanza può essere compilata ed inviata solo previa registrazione all'applicativo da parte del legale rappresentante o del dirigente scolastico dell'ente richiedente. La richiesta di registrazione dovrà essere firmata digitalmente e caricata nell'applicativo, seguendo accuratamente le indicazioni presenti sul sito web.

3. La registrazione deve essere ripetuta ogni anno anche nei casi di utenti che hanno già presentato istanza negli anni precedenti.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

Art. 4 – Compilazione e invio dell'istanza

1. Una volta regolarizzata la registrazione, l'utente potrà accedere all'applicativo e procedere alla compilazione dell'istanza seguendo la *Guida alla compilazione delle domande* pubblicata sul sito web della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore nella sezione Contributi/Fondo promozione lettura.
2. I dati inseriti potranno essere salvati e modificati più volte dall'utente prima dell'invio definitivo dell'istanza. Per procedere all'invio definitivo l'utente dovrà prima scaricare dal link, che riceverà sulla propria casella di posta elettronica, l'istanza in formato pdf. Quest'ultima dovrà poi essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal dirigente scolastico dell'ente e caricata nell'applicativo.
3. L'istanza firmata digitalmente e correttamente caricata si considera inviata e consegnata e non potrà più essere modificata.

Art. 5 – Commissione valutatrice

1. Presso la Direzione generale biblioteche e diritto d'autore è costituita la Commissione valutatrice delle istanze di accesso al Fondo. Con apposito decreto, il Direttore generale biblioteche e diritto d'autore nomina la Commissione, che sarà composta da:
 - il Direttore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), con funzione di Presidente;
 - sei rappresentanti del Ministero della Cultura, tra cui due funzionari dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU);
 - un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito;
 - la segreteria tecnica della Commissione.

Art. 6 – Istruttoria e cause di inammissibilità

1. Saranno considerate valide esclusivamente le istanze firmate digitalmente e correttamente inviate secondo le modalità di cui all'art. 4.

Non saranno considerate accettabili le domande:

- presentate e trasmesse con modalità diverse da quelle indicate all'art. 4;
- con un piano finanziario superiore ai limiti di cui all'art. 7 comma 4;
- prive, nel solo caso dei Sistemi bibliotecari, del documento attestante la costituzione formale del Sistema in formato pdf, firmato e datato.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

2. Gli enti che presentano la domanda dovranno essere in regola con la rendicontazione del contributo eventualmente concesso per l'annualità precedente, pena l'esclusione dalla procedura, ad eccezione delle istituzioni alle quali è stata concessa una proroga. Si ricorda che le richieste di proroga devono essere presentate entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno.

7 – Aderenza dei progetti alle finalità del bando e risorse a disposizione

1. Entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando, la segreteria completa l'istruttoria delle domande e trasmette ai membri della Commissione valutatrice l'elenco delle istanze valide, ovvero complete e correttamente inviate secondo le modalità di cui al precedente art. 4. Saranno escluse dalla valutazione le domande che non rispettano i requisiti di cui all'art. 6.

2. La Commissione valuta la congruenza dei progetti con le finalità di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 23 marzo 2018; saranno presi in considerazione progetti incentrati sulla diffusione della lettura che prevedano incontri con gli autori, attività di lettura ad alta voce, dibattiti, ricerche, eventi che potranno essere dedicati ad autori noti, nell'ambito di eventuali celebrazioni nazionali, o che abbiano un legame con il territorio di appartenenza dell'ente che presenta la domanda, anche in dimensione interculturale e plurilingue.

I finanziamenti saranno erogati a favore di iniziative di promozione del libro e della lettura quale strumento di inclusione e partecipazione con specifico riguardo al potenziamento di servizi in favore delle famiglie (bambini, ragazzi, studenti, genitori, anziani e cittadini extracomunitari), anche grazie alla collaborazione territoriale tra scuole, biblioteche, istituti culturali, organizzazioni no profit.

Saranno sostenuti progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio librario posseduto anche attraverso azioni finalizzate all'incremento e al miglioramento dell'efficienza dei servizi.

3. Considerate le risorse a disposizione e la ripartizione indicata dal decreto interministeriale 23 marzo 2018 n. 162, saranno ammessi i progetti dei Sistemi bibliotecari che presenteranno un costo complessivo massimo di € 15.000,00. Per le Biblioteche scolastiche saranno presi in considerazione i progetti che presenteranno un costo complessivo massimo di € 5.000,00.

8 – Criteri di valutazione e fasce di finanziamento

1. I **Sistemi bibliotecari**, come definiti all'art. 2 comma 2 del presente decreto, devono fornire informazioni in merito a:

- tipologia del Sistema (urbano, comunale, intercomunale, provinciale, regionale...);
- numero biblioteche del Sistema;
- consistenza del patrimonio librario complessivo del Sistema;



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

- tipologia di servizi e risorse offerti all'utenza, compresi eventuali servizi speciali.

La Commissione esamina i progetti dei Sistemi bibliotecari valutando i seguenti elementi:

1. presenza di catalogo on-line, sito web e social network;
2. adesione della biblioteca ai servizi bibliografici nazionali: Anagrafe delle Biblioteche Italiane (ABI) e Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN);
3. laboratori di lettura e di scrittura, reading, presentazioni, incontri di lettura ad alta voce, dibattiti, ricerche, eventi che potranno essere dedicati ad autori noti, nell'ambito di eventuali celebrazioni nazionali, o che abbiano un legame con il territorio di appartenenza dell'ente, anche in dimensione interculturale e plurilingue;
4. attività mirate potenziamento dei servizi in favore delle famiglie (bambini, ragazzi, studenti, genitori, anziani e cittadini extracomunitari), con la collaborazione territoriale tra scuole, biblioteche, istituti culturali, organizzazioni no profit;
5. azioni di inclusione con particolare riferimento all'utenza speciale;
6. acquisto/noleggio di beni e servizi finalizzati alla realizzazione del progetto (libri, arredi, attrezzature, materiale promozionale, software per la gestione della biblioteca);
7. aperture straordinarie delle biblioteche del Sistema nell'ambito del progetto;
8. numero di biblioteche di Sistema coinvolte nel progetto;
9. attività di tutela del patrimonio bibliografico: catalogazione, servizi di manutenzione, ad esempio depolveratura, e attività di prevenzione;
10. azioni volte al miglioramento dell'efficienza dei servizi e all'adeguamento degli ambienti.

Saranno finanziate, totalmente o parzialmente, le istanze ritenute valide in fase istruttoria e con un piano finanziario di massimo €15.000,00, che avranno ottenuto una valutazione positiva da parte della commissione, Saranno erogati finanziamenti da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 15.000,00.

2. Le **Biblioteche scolastiche**, come definite all'art. 2 comma 3 del presente decreto, devono fornire informazioni in merito a:

- tipologia istituto scolastico;
- consistenza del patrimonio librario della biblioteca di istituto;
- presenza di personale addetto alla biblioteca di istituto;
- tipologia di servizi e risorse offerti all'utenza, compresi eventuali servizi speciali.

La commissione esamina i progetti delle Biblioteche scolastiche valutando i seguenti elementi:

1. presenza di catalogo on-line, sito web e social network;
2. adesione della biblioteca ai servizi bibliografici nazionali: Anagrafe delle Biblioteche Italiane (ABI) e Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN);



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

3. incontri di lettura ad alta voce, dibattiti, ricerche, laboratori di lettura e di scrittura, reading, presentazioni che potranno essere dedicati ad autori noti, nell'ambito di eventuali celebrazioni nazionali, o che abbiano un legame con il territorio di appartenenza dell'ente, anche in dimensione interculturale e plurilingue;
4. promozione della lettura ai fini dello sviluppo di capacità di pensiero critico (information and media literacy);
5. coinvolgimento degli studenti nelle attività di organizzazione e gestione della biblioteca anche attraverso "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTPO);
6. azioni di inclusione con particolare riferimento all'utenza speciale;
7. attività di potenziamento dei servizi in favore degli studenti e delle famiglie in collaborazione con altre scuole, biblioteche, istituti culturali, organizzazioni no profit, in particolare nei casi di istituti scolastici presenti in territori privi di altre biblioteche pubbliche o private aperte al pubblico;
8. acquisto/noleggio di beni e servizi finalizzati alla realizzazione del progetto (libri, arredi, attrezzature, materiale promozionale, software per la gestione della biblioteca);
9. presenza di personale scolastico, preferibilmente dotato di specifiche competenze professionali, coinvolto nella gestione della biblioteca e apertura al pubblico della biblioteca in orario extrascolastico;
10. attività di tutela del patrimonio bibliografico: catalogazione, servizi di manutenzione, ad esempio depolveratura, e attività di prevenzione;
11. azioni volte al miglioramento dell'efficienza dei servizi e all'adeguamento degli ambienti.

Saranno finanziate, totalmente o parzialmente, le istanze ritenute valide in fase istruttoria e con un piano finanziario di massimo €5.000,00, che avranno ottenuto una valutazione positiva da parte della commissione. Saranno erogati finanziamenti da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 5.000,00.

Art. 9 – Spese finanziabili

1. Sono ammesse tra le spese finanziabili le seguenti tipologie di beni e/o servizi:
 - costi per allestimento e servizi (noleggio di arredi e attrezzature, acquisto materiale librario);
 - servizi tecnologici (noleggio/acquisto supporti informatici, hardware e software);
 - comunicazione e promozione (aggiornamento pagine sito web, advertising, organizzazione);
 - spese per personale esterno, ospiti e relatori (logistica, spese di viaggio e soggiorno), per un importo massimo non superiore al 20% del finanziamento richiesto;



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

- nel caso degli istituti scolastici spese per il personale interno od esterno, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e l'art. 44 c. 4 del decreto interministeriale 129/2018, dotato di specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento dei progetti;
- spese per attività di tutela: catalogazione e manutenzione anche affidate a terzi.

Art. 10 - Conclusione della procedura

1. La Commissione, una volta conclusa la valutazione delle istanze, presenta al Direttore generale biblioteche e diritto d'autore la proposta di assegnazione delle risorse, secondo le percentuali previste dal decreto interministeriale 23 marzo 2018 all'articolo 1, lettere a) e b), e all'art. 2, commi 3 e 4.

2. Il Direttore generale biblioteche e diritto d'autore ripartisce le risorse, sentito il competente Direttore generale del Ministero dell'istruzione e del merito, e pubblica sul sito della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore il decreto di assegnazione delle risorse nonché l'elenco delle istituzioni escluse.

La pubblicazione di detta documentazione sul sito web <https://biblioteche.cultura.gov.it/it/> ha valore di notifica. Non saranno inviate comunicazioni agli enti destinatari dei finanziamenti né agli enti esclusi.

3. Gli enti beneficiari dei finanziamenti potranno utilizzare la dicitura “*Realizzato con il contributo del Ministero della cultura – Direzione generale biblioteche e diritto d'autore – Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario*” sui materiali relativi ad attività senza fini di lucro.

Art. 11 – Rendicontazione

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto interministeriale 23 marzo 2018, i soggetti beneficiari devono presentare alla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore, **entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'assegnazione del finanziamento**, il rendiconto del contributo caricando la documentazione contabile ed una breve relazione delle attività tramite l'apposita pagina web:

<https://biblioteche.cultura.gov.it/it/contributi/Sistemi-bibliotecari-provinciali-e-comunali-Biblioteche-scolastiche/>

2. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro i termini indicati e in assenza di una formale autorizzazione alla proroga, la Direzione generale può disporre la revoca del contributo, con recupero delle somme versate, fatte salve le sanzioni di legge.

3. Eventuali richieste motivate di proroga alla rendicontazione dovranno essere inviate via pec entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla ricezione del contributo, pena la non accettazione della richiesta.

Saranno in ogni caso concesse proroghe non oltre il 30 giugno del medesimo anno.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

Art. 12 – Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio I della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore.
2. Tutte le informazioni relative al *Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario*, ivi compresi il decreto di assegnazione delle risorse nonché l'elenco delle istituzioni escluse, saranno consultabili nella sezione *Contributi – Fondo promozione lettura per Sistemi bibliotecari e Biblioteche scolastiche* presente sul sito web della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore <https://biblioteche.cultura.gov.it/it/>
3. Richieste e comunicazioni relative al Fondo possono essere inviate all'indirizzo PEC dedicato: dg-bda.fondopatrimoniolibrario@pec.cultura.gov.it
4. Per informazioni consultare il sito web della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore nella sezione Contributi/Fondo promozione lettura/Contatti.

Art. 13 – Pubblicazione del bando

1. Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero della cultura. Di tale pubblicazione verrà data notizia sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Paola Passarelli)